

**Dott. PIER MARIA PRISCO**  
**Dottore Commercialista - Revisore Legale**  
Via Dei Mille 14/c - 87100 Cosenza -  
E-mail: studio@piermariaprisco.it - PEC: pier.prisco@pec.it  
C. F. n. PRSPMR89D22D086V - P. I. 03494190782

C. n. 07804507202	
TRIBUNALE COMUNITARIO DI COSENZA	
N. 127/2023	Data 13.02.2023
Prisco	Prisco
Fascicolo	Sottofascicolo

Solo a mezzo PEC

Ill.mo  
Presidente del Tribunale di Cosenza  
**Dott.ssa Maria Luisa Mingrone**  
presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it

**Oggetto: Piano del Consumatore - RG n. 09/2021 Trib. di Cosenza – Gabriella Silvestri – richiesta pubblicazione decreto di omologa.**

Nella qualità di gestore della crisi della procedura in oggetto, il sottoscritto, Dott. Pier Maria Prisco, invia la presente al fine di richiedere la pubblicazione sul sito internet di codesto Tribunale, [www.tribunale.cosenza.giustizia.it](http://www.tribunale.cosenza.giustizia.it), del decreto di omologa del Piano del Consumatore, RG n. 09/2021, emesso in data 30.07.2022 dal G.D., dott.ssa Mariarosaria Savaglio.

Con osservanza

Cosenza, 12.02.2023

Il gestore della crisi  
- **Dott. Pier Maria Prisco**

  


TRIBUNALE COMUNITARIO DI COSENZA  
Visto: *Si autorizza tramite*  
*le cancellerie e camptore per la*  
*chiusura dei registri.*  
Cosenza, il 14-2-2023  
IL CAPO UFFICIO





## TRIBUNALE DI COSENZA

### Ufficio procedure concorsuali

**Proc. n. 09/2021 SI (piano del consumatore)**

Il giudice designato, dott.ssa Mariarosaria Savaglio,  
a scioglimento della riserva assunta in data 12 maggio 2022 con termine per note sino al 20 maggio 2022;

letto il ricorso depositato dalla sig.ra Gabriella Silvestri al fine di ottenere l'omologa della proposta di piano del consumatore redatta nel suo interesse dal gestore della crisi nominato dal Tribunale;

lette le osservazioni presentate da Maior SPV S.r.l., rappresentata da Prelios Credit Solutions S.p.A.;

ribadita la competenza territoriale di questo ufficio, alla luce del luogo di residenza della ricorrente;  
premessi che la proposta di piano deposito su PCT prevede il soddisfacimento integrale dei crediti in prededuzione e dei crediti privilegiati ed il pagamento nella misura del 20 % dei restanti creditori chirografari, in un arco temporale complessivo di 8 anni e un mese, attraverso il pagamento di 97 rate mensili;

dato atto che:

- Che ricorrono le astratte condizioni di ammissibilità della procedura, in quanto il ricorrente può qualificarsi come "consumatore" e non ricorrono le fattispecie di cui all'art. 7 co 2 l. 3/2012;
- Che sussiste una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente (art. 6 l. 3/2012);
- Che non sono emersi dalle indagini del gestore né sono stati segnalati atti in frode ai creditori;
- Che il creditore Maior Spv srl, creditore ipotecario, ha avanzato una serie di eccezioni circa la convenienza del piano nei suoi confronti, ma che la stessa è da ritenere superata dalla circostanza che il piano prevede il soddisfacimento al 100% del debito nei suoi confronti a fronte di un'esecuzione già iniziata che tuttavia avrebbe esiti incerti; si rileva, inoltre, che la

ma garantisce altresì il soddisfacimento delle altre obbligazioni privilegiate e parziale dei debiti chirografari;

- che il professionista incaricato ha espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano e la conclusione appare condivisibile considerandosi il reddito certo del ricorrente e la rata sostenibile individuata;
- che la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari può dirsi non irrisoria, anche sulla base delle linee guida in materia di sovraindebitamento varate dall'ufficio, così come ragionevole può dirsi la durata degli obblighi derivanti dal piano (inferiore ai dieci anni), alla luce dell'ammontare dell'esposizione debitoria e delle condizioni economiche complessive del ricorrente;

ritenuto, pertanto, di poter omologare il piano

PQM

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) Omologa il piano del consumatore proposto da Silvestri Gabriella e dispone che lo stesso decorra dalla data dell'omologa,
- 2) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 3) Conferma la sospensione della procedura esecutiva avente ad oggetto la prima casa di abitazione del nucleo familiare della Sig.ra Silvestri, sita in Cosenza e censita al N.C.E.U. di Cosenza al Foglio 7, Part. 1407, Sub 66 e 67;
- 4) Dispone che l'organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
- 5) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi.

Si comunichi al difensore della ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 30.07.2022

Il giudice

dott.ssa Mariarosaria Savaglio

## Presidente Trib. CS Cert

---

**Da:** pier.prisco <pier.prisco@pec.it>  
**Inviato:** domenica 12 febbraio 2023 12:05  
**A:** presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it  
**Oggetto:** Richiesta pubblicazione omologa piano del consumatore R.g. 09/2021  
**Allegati:** 19877974s.pdf; Comunicazione richiesta pubblicazione.pdf

Gent.issima Dott.ssa Mingrone,  
si prega di prendere visione della comunicazione allegata.  
Cordiali saluti

-----  
**Pier Maria Prisco**

*Dottore Commercialista e Revisore Legale*

*Via Dei Mille, 14/c*

*87100 Cosenza*

**Mob. +39 388-8110593**

**Pec: pier.prisco@pec.it**

**Email: studio@piermariaprisco.it**

*Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.*

*Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di distruggerlo e di darne immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente*